



CITTA' DI MOLFETTA

Molfetta, 18.11.2011

Prot.n.

Ill.mo Signor Assessore
alla Qualità del Territorio
Regione Puglia
BARI

Oggetto: PIRP Madonna dei Martiri.

In riscontro alla Sua del 14.11.2011, pervenuta in data 15.11.2011, si rappresentano le seguenti circostanze.

Sono ormai decorsi oltre venti mesi dalla data (9.3.2010) di pubblicazione della sentenza del TAR Puglia-Bari di accoglimento del nostro ricorso.

È trascorso quasi un anno anche dalla data di adozione della deliberazione di G.R. 28.12.2010 n. 2872, con cui codesta Amministrazione – nell'ambito della soluzione transattiva concordemente individuata per porre fine al contenzioso – ha stabilito di accogliere la richiesta dello IACP di Bari di destinare €2.400.000,00 (a prelevarsi dai fondi *ex lege* n. 560/1993) alla realizzazione degli interventi di E.R.P., in modo da garantire la copertura dell'intero importo di 4 milioni richiesto dal Comune scrivente per il finanziamento del P.I.R.P..

Nondimeno, ad oggi, la sentenza non risulta ancora eseguita, non essendo stato stipulato l'accordo di programma propedeutico all'erogazione del finanziamento richiesto dal Comune di Molfetta.

Per tali ragioni, la scrivente Amministrazione si è vista costretta a presentare ricorso per l'esecuzione della predetta sentenza; e ciò, anche al fine di evitare il rischio di veder perimere i contributi ad essa spettanti in caso di mancato utilizzo degli stessi entro la scadenza prevista.

Ferme restando le considerazioni appena svolte, si evidenzia quanto segue con riferimento ai pareri richiesti da codesto Ente pregiudizialmente alla stipula dell'accordo di programma.

A riguardo, l'art. 22 delle "Direttive concernenti le Procedure di gestione del P.O. FESR 2007-2013", relativo proprio alle "Autorizzazioni propedeutiche alla realizzazione delle operazioni ammesse a finanziamento", stabilisce che il Responsabile della linea di intervento di riferimento, "a valle dell'ammissione a contribuzione finanziaria dell'operazione, convoca specifica conferenza di servizio interna all'amministrazione regionale finalizzata al rilascio dei pareri, nulla osta o autorizzazioni di esclusiva competenza regionale, invitando il soggetto beneficiario ad inoltrare la relativa documentazione alle competenti strutture regionali. Nel corso della riunione di insediamento della conferenza di servizio, presieduta dal Responsabile di linea di intervento o proprio delegato, viene stabilito il termine temporale massimo per la chiusura dei procedimenti, nel rispetto delle normative di riferimento di ciascun parere, nulla osta o autorizzazione necessario. In caso di operazioni ammesse a contribuzione finanziaria soggette all'acquisizione di pareri, nulla osta, autorizzazioni propedeutiche alla loro realizzazione, di competenza di altri soggetti pubblici, così come indicati nell'elaborato di cui al precedente comma 2, il Responsabile della linea di intervento di riferimento, a valle dell'ammissione a finanziamento dell'operazione, provvede a fornire tempestiva formale comunicazione dell'avvenuta ammissione a contribuzione finanziaria ai soggetti pubblici interessati".

Alla stregua della predetta disposizione, senz'altro applicabile alla procedura in questione, in quanto relativa al P.O. FESR 2007-2013, **il rilascio delle autorizzazioni propedeutiche alla realizzazione delle operazioni ammesse a finanziamento deve seguire – e non precedere – la stipula del disciplinare** che regola i rapporti tra la Regione e il Comune beneficiario del contributo.

D'altro canto, anche lo schema di tale disciplinare, allegato alle predette Direttive delle Procedure FESR, prevede espressamente all'art. 4, rubricato "Cronoprogramma dell'intervento", che:

"Il soggetto beneficiario si impegna al rispetto del seguente cronoprogramma, così come proposto in sede di istanza di ammissione a contributo finanziario: a) attivazione delle procedure per l'acquisizione di pareri, nulla osta o autorizzazioni necessari per la realizzazione dell'intervento entro giorni _____ dalla sottoscrizione del presente disciplinare; ...".

Pertanto, **la stipulazione dell'accordo di programma deve intervenire anteriormente al rilascio delle autorizzazioni necessarie** ed è codesto Ente, come chiarito dall'art. 22 cit., che ne deve curare la successiva contestuale acquisizione attraverso conferenza di servizi.

Nel caso di specie, quindi, in esecuzione della sentenza del TAR codesta Amministrazione deve procedere immediatamente alla stipulazione dell'accordo di programma, salvo poi acquisire attraverso le predette modalità procedurali i pareri necessari ai fini dell'esecuzione delle opere oggetto del P.I.R.P. ammesso a finanziamento.

Quel che è certo è che la richiesta, volta per volta, di ogni singolo parere (da quella iniziale dell'autorizzazione paesaggistica a quella, da ultimo formulata, del parere dell'Autorità di Bacino) e nella fase anteriore alla stipula dell'accordo di programma si pone in contrasto con le predette "Direttive" ed ha determinato il protrarsi del procedimento istruttorio per oltre 11 mesi (ossia, dalla data di adozione della deliberazione di G.R. 28.12.2010 n. 2872 fino ad oggi)!

Il rilascio di ciascun parere, da parte di ognuna delle Autorità regionali competenti, ha infatti richiesto almeno tre mesi.

Da ultimo, va rilevato che con ben poca attenzione alla collaborazione istituzionale **l’Autorità di Bacino – con il parere cui fa riferimento la S.V.– si è pronunciata a distanza di ben 4 mesi dall’avvio del relativo subprocedimento in modo immotivato ed interlocutorio.**

Perdipiù, essa si è limitata del tutto apoditticamente a chiedere lo stralcio degli interventi relativi alle aree di alta e media pericolosità, così trasformando - di fatto e nella sostanza - in un inesistente vincolo di inedificabilità assoluta la verifica di compatibilità con le previsioni del PAI.

Va, infine, sottolineato che gli interventi ivi previsti sono di modesta entità, ma soprattutto estranei alle opere oggetto di finanziamento previsti ai margini delle aree interessate. Queste ultime sono ricomprese nella perimetrazione gravata con il giudizio promosso dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nell’ambito del quale è stata depositata consulenza tecnica d’ufficio che smentisce la portata massima utilizzata alla base della perimetrazione dell’A.d.B..

Tutto quanto sopra premesso, si invita codesta Amministrazione a stipulare con ogni urgenza l’accordo di programma per il finanziamento delle opere oggetto del P.I.R.P. di Molfetta sì da evitare il prosieguo del contenzioso, non essendo certamente intento di questo Comune alimentarlo senza ragione.

In ogni caso, fermi restando il ricorso già proposto dinanzi al TAR per l’esecuzione nei termini appena indicati della richiamata sentenza ed ogni altra impugnativa già presentata o a presentarsi - e senza che ciò costituisca alcuna forma di acquiescenza o rinuncia a nessuna di esse -, si rappresenta – nello spirito di leale cooperazione cui devono essere informati i rapporti tra Amministrazioni ed in ossequio alle finalità di semplificazione ed economia procedimentale imposte anche dalla legge n. 241/1990 e s.m.i. – la piena disponibilità del Comune scrivente alla partecipazione ad eventuale conferenza di servizi da tenersi anche contestualmente alla stipula dell’accordo di programma per l’acquisizione immediata del parere definitivo dell’Autorità di Bacino della Puglia (e ciò, al solo fine di concludere la procedura in oggetto, non essendo tale parere necessario anche alla luce del giudizio promosso dal Comune scrivente dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche).

In tale subordinata prospettiva, si invita codesta Regione a rendersi promotrice con ogni urgenza della predetta Conferenza di servizi, in occasione della stipula dell’accordo di programma, per definire sollecitamente e positivamente ogni pendenza in relazione al procedimento *de quo*, anche in considerazione della notoria situazione di degrado in cui versa il quartiere della Madonna dei Martiri interessato dall’intervento di riqualificazione oggetto di finanziamento.

Cordiali saluti.

IL SINDACO

Antonio Azzollini